

CONTRATTO DI RICERCA

Fasc. K34

TRA

l' Istituto Superiore di Sanità, in seguito denominato ISS, con sede in Roma, 00161 Viale Regina Elena 299, CF 80211730587 – Partita IVA 03657731000, legalmente rappresentato dal Direttore delle Risorse Umane ed Economiche Dott.ssa Rosa Maria Martoccia

E

l'IRBM Science Park Spa in seguito denominato IRBM, con sede in Pomezia (RM), codice fiscale e Partita IVA 10482601001, rappresentata dal Presidente e Amministratore Delegato Dott. Pietro DI LORENZO

Premesso che

- l'ISS - ai sensi dell'art. 1 del DM 24 ottobre 2014 - è organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario nazionale e persegue la tutela della salute pubblica, in particolare attraverso lo svolgimento di funzioni di ricerca, controllo, consulenza regolazione e formazione applicate alla salute pubblica;
- l'ISS, ai sensi dell'art. 2 co. 3 del predetto DM 24 ottobre 2014, per l'espletamento delle proprie funzioni e di ogni attività connessa può stipulare convezioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali;
- con Determinazione n. G04431 del dicembre 2013 del Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e università, Diritto allo Studio è stato approvato l'Avviso Pubblico relativo a progetti di ricerca presentati da università e Centri di Ricerca-LR 13/2008, in attuazione della Legge Regionale n.13 del 14 agosto 2008 e ss.mm.ii. e del Programma Strategico regionale per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico 2011-2013 approvato con Delibera Consiliare n. 25 del 25Luglio 2012 – Obiettivo Strategico 2
- tale Avviso è finalizzato alla presentazione di proposte relative alla realizzazione di progetti di ricerca che creino e facilitino i rapporti di collaborazione con le imprese, agevolino il trasferimento tecnologico e favoriscano la fruizione e la diffusione dei risultati della Ricerca

- che con Determinazione n.G08282 del 06/07/2015 della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e università, Diritto allo Studio è stato ammesso alle agevolazioni il progetto presentato dall'ISS denominato "SVILUPPO E TEST DI PIATTAFORME BIOTECNOLOGICHE PER HIGH THROUGHPUT SCREENING DI MOLECOLE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE EMERGENTI E DELLA POVERTA' di cui è responsabile il Dott. Giovanni Rezza
- per la realizzazione delle attività relative al progetto di cui sopra il Responsabile Scientifico ISS ha deciso di avvalersi dei servizi dell'IRBM

si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1
Valore delle premesse**

Le premesse fanno parte integrante del presente atto

**Art. 2
Oggetto e scopo del Contratto**

Oggetto del presente contratto è la finalizzazione delle seguenti attività da parte di IRBRM:

Miniaturizzazione di saggi cellulari:

- 1) Miniaturizzazione di saggi HTS (luciferasi) basati sull'utilizzo di due linee transgeniche umane: K562 IFN inducer-ISRE TA Luc GFP; K562 IFN inducer-ISRE TA Luc GFP-NS5 (Dengue).
- 2) Miniaturizzazione di un saggio HTS (luciferasi) basato sull'utilizzo della linea di P. falciparum 3D7elo1-pfs16-CBG99 (Malaria)
- 3) Miniaturizzazione di saggi HTS (luciferasi) basati sull'utilizzo delle linee monocitarie umane U937 e THP1 per la modulazione dell'autofagia (Tubercolosi).

Screening pilota e su piccola scala con i saggi HTS

- 1) Miniaturizzazione e screening pilota su cellule K562 IFN inducer-ISRE TA Luc GFP e K562 IFN inducer-ISRE TA Luc GFP-NS5 con una batteria di circa 1200 composti commerciali con chemiodiversità, FDA approved, al fine di neutralizzare l'attività inibitoria della proteina virale NS5 (Dengue).
- 2) Screening sulla linea 3D7elo1-pfs16-CBG99 con una batteria di circa 2000 composti commerciali con chemiodiversità rilevante per la potenziale attività contro i gametociti di P. falciparum (Malaria).
- 3) Miniaturizzazione e screening con una batteria di circa 10-20 composti in linee monocitarie umane U937 e THP1 ingegnerizzate per l'induzione e/o inibizione del processo autofagico (Tubercolosi);

**Art. 3
Modalità di attuazione delle attività**

L'ISS e l'IRBM realizzeranno le suddette attività facendo riferimento alle rispettive unità di personale di ruolo, a tempo determinato e indeterminato, coinvolte nelle attività oggetto del presente accordo, che verranno chiamate a collaborare dai Responsabili Scientifici, nonché alle proprie dotazioni strumentali.

In ogni caso ognuna delle Parti provvederà, in base alla legislazione vigente, alla formazione ed informazione delle unità di personale che frequenteranno le rispettive sedi sulle procedure interne e sugli eventuali rischi specifici, pur restando a carico degli Enti di provenienza i rimanenti obblighi assicurativi, di tutela sanitaria e di sicurezza sui posti di lavoro.

Art. 4 Durata

Le attività concordate con il presente atto avranno decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo da entrambe le parti e scadranno il 14 aprile 2018.

Art. 5 Responsabili Scientifici

I responsabili scientifici, chiamati a coordinare le attività saranno, per l'ISS il Dr. Giovanni REZZA_e, per l'IRBM il Dott. Vincenzo SUMMA.

Art.6 Corrispettivo

Per le risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle attività di ricerca di cui all'articolo uno l'IRBM riceverà un corrispettivo di Euro 32.786,89 + IVA che sarà liquidato al termine del contratto previa presentazione di una relazione finale sulle attività di cui all'art. 2 e dietro emissione di fattura che dovrà riportare obbligatoriamente il Codice CUP del progetto: I85I16000300005

Art. 7 Risultati Scientifici

Per "Risultati scientifici" deve intendersi il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche - tutelabili o meno come privative industriali - nonché eventuali prodotti o prototipi, conseguiti dalle attività di ricerca e sviluppo.



Ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati suscettibili di privativa conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché, nell'ambito delle ricerche oggetto del presente Contratto.

Nell'ipotesi in cui lo svolgimento delle attività porti a risultati congiunti, il regime dei risultati sarà quello della proprietà in pari quota, fatta salva ogni eventuale, diversa specifica negoziazione.

Art.8 Tutela dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, in conformità al disposto del D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e, a fare data dal 25 maggio 2018, alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali

Art. 9 Recesso

Ad ognuna delle Parti del presente atto, ai sensi dell'art.1373 c.c., è attribuita la facoltà di recedere e tale facoltà può essere esercitata finché l'accordo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Art. 10 Risoluzione

Il presente contratto potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per causa a quest'ultimo non imputabile, di proseguire la collaborazione. In questo caso verrà fatto salvo il finanziamento già utilizzato.

Le Parti si riservano di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c. nel caso di inadempimento di una Parte, in relazione alle obbligazioni di cui al presente accordo, salvo che all'inadempimento non venga posto rimedio in forma specifica entro trenta (30) giorni dalla data della sua contestazione mediante lettera raccomandata a. r. o altro mezzo idoneo di comunicazione alla Parte che vi ha dato causa.

La risoluzione si verifica di diritto (art. 1456, c. II, c.c.) se la parte adempiente dichiara all'altra con ulteriore lettera raccomandata a. r. che intende valersi, una volta decorsi i trenta (30) giorni di cui al comma che precede, della clausola risolutiva espressa.

Art. 11
Modifiche del contratto

Ogni modifica al contratto necessita della forma scritta e della firma dei legali rappresentanti delle Parti.

Art. 12
Risoluzione delle controversie e foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo, le Parti si impegnano ad una negoziazione conciliativa, in buona fede.

Qualora non sia possibile transigere né conciliare stragiudizialmente la controversia, è ammesso il ricorso , in via esclusiva, al Tribunale di Roma

Art. 13
Registrazione

Il presente atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - tariffa parte II del D.P.R. N. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.


Art. 14
Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Contratto si applicano le disposizioni di legge.

Roma, Li 11 DIC. 2017

Per **l'Istituto Superiore di Sanità**

**Il Direttore delle Risorse
Umane ed Economiche
Dott.ssa Rosa Maria Martocchia**



Per **L'IRBM Science Park Spa**

**Presidente e
Amministratore Delegato
Dott. Pietro Di Lorenzo**



